



Ruolo Generale nr. 1490/2018



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:

dott. Filippo LABELLARTE	Presidente
dott. Matteo Antonio SANSONE	Consigliere
dott. Stefano PESCATORE	Giudice Ausiliario Relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di appello promossa da

CHIARAPPA Tiziana (c.f. CHR TZN 75C65 C975I), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Campanella (c.f. CMP GPP 59M30 H643R), con domicilio eletto in Rutigliano, alla via D. Martinelli n. 5,

pec: campanella.giusepperossano@avvocatibari.legalmail.it

APPELLANTE

Contro

FANTASIA Nicola (c.f. FNT NCL 49R08 C975B), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Pugliese (c.f. PGL MHL 79S08 C975X) con domicilio eletto in Conversano alla via E. De Amicis 50

Pec: avvmichelepugliese@pec.giuffre.it

APPELLATO





Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1820/2018, resa dal Tribunale di Bari in data 24 aprile 2018, a definizione del giudizio RG 14115/2014, notificata in data 26 aprile 2018. Appello del 26 maggio 2018.

Conclusioni: per l'udienza del 25 giugno 2021, tenutasi in via telematica, i procuratori delle parti costituite depositavano foglio di precisazione delle conclusioni. La causa, previa sostituzione del relatore, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Svolgimento del processo:

1: giudizio di primo grado:

Con scrittura privata del 29 novembre 2011, Fantasia Nicola vendeva a Chiarappa Tiziana una porzione di immobile sita in Conversano per l'importo pattuito di Euro 80.000,00, di cui Euro 50.000,00 versati all'atto della sottoscrizione, mentre la rimanente parte avrebbe dovuto essere versata in tre rate da Euro 10.000,00 ognuna, da pagarsi entro il primo, secondo e terzo anno dalla riproduzione in atto pubblico dell'atto di compravendita, fissata per il 31 dicembre 2011.

In data 7 dicembre 2011 vennero consegnate le chiavi dell'immobile.

Sta di fatto che non si procedeva alla stipula del rogito notarile sia perchè parte venditrice si rendeva inadempiente a comparire innanzi al Notaio sia perchè si veniva a conoscenza che non risultavano pagati gli oneri di concessione e di urbanizzazione riferiti all'immobile oggetto di transazione.

Veniva pertanto adito il Tribunale per ottenere la declaratoria di autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto e l'avvenuto trasferimento della proprietà. E in subordine l'esecuzione in forma specifica del contratto ex art. 2932 c.c., oltre ad altre domande accessorie.

Si costituiva il Fantasia eccependo l'incompetenza del Tribunale, essendo stata apposta in contratto una clausola di arbitrato irrituale. Nel merito, chiedeva dichiararsi la infondatezza di ogni domanda, non essendo stato corrisposto l'anticipo sul prezzo di vendita. Concludeva per il rigetto della





domanda spiegando domanda riconvenzionale volta alla corresponsione da parte dell'attrice della residua somma di Euro 40.00,000 a titolo di residuo corrispettivo dovuto.

Rilevato il carattere preliminare della eccezione di compromesso, la causa veniva istruita con produzioni documentali e decisa con la sentenza appellata.

2. la sentenza appellata

Il Giudice monocratico del Tribunale di Trani riteneva fondata l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, in quanto era da ritenersi la competenza arbitrale, anche in relazione al pagamento del corrispettivo, in quanto finalizzata all'attuazione della prestazione prevista in contratto.

Tale riserva avrebbe potuto venir meno solo con l'accordo delle parti.

Dichiarava pertanto l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Collegio arbitrale di cui all'art. 12 del contratto stipulato in data 29 novembre 2011, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.

3: secondo grado di giudizio

Avverso la sentenza ha proposto appello la CHIARAPPA, ritenendo che la stessa fosse da riformare per i seguenti motivi:

Violazione degli artt. 2652 comma 1 n. 3 c.c.; nonché art. 112 c.p.c.; motivazione mancante e perplessa su punti decisivi della controversia, inidonea a sorreggere la decisione. Omessa statuizione su punti decisivi della controversia - erronea motivazione su punti decisivi della controversia. Violazione dell'art. 112 c.p.c.

Preliminarmente ed in rito, parte appellante afferma che trattandosi di arbitrato irrituale, la sentenza soggiaceva agli ordinari rimedi di impugnazione.

Nel merito, riteneva che il Giudice avrebbe dovuto considerare che la domanda principale aveva ad oggetto l'accertamento dell'autenticità delle





sottoscrizioni apposte alla scrittura privata di compravendita e pertanto costituiva l'antecedente logico-giuridico di ogni altro accertamento, anche della stessa validità ed efficacia della clausola compromissoria. Venivano poi svolte ulteriori difese nel merito e concludeva chiedendo la riforma integrale della sentenza appellata, con l'accoglimento della propria domanda, così come proposta in primo grado.

Si costituiva in giudizio il Fantasia chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata, con la dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito in favore del Collegio arbitrale di cui all'art. 12 del contratto stipulato in data 29 novembre 2011. Ritenuta insanabile l'eccezione preliminare, concludeva per il rigetto dell'appello, formulando altre conclusioni in via subordinata.

Così formato il contraddittorio, all'udienza del 25 giugno 2021 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

4: MOTIVI DELLA DECISIONE:

Ai sensi dell'art. 808 c.p.c., le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purchè si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione di arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807 c.p.c. La scrittura privata del 29 novembre 2011, registrata in data 21 novembre 2012, avente la forma e il contenuto di un preliminare di vendita¹, conteneva al suo interno una clausola compromissoria, contraddistinta quale articolo 12, che testualmente recitava: *Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla esecuzione della presente scrittura privata, le parti decidono di demandare la decisione ad un collegio arbitrale formato da un arbitro per ciascuna*

¹ Art. 1: il venditore, con le più ampie garanzie di legge, promette di vendere all'acquirente, che accetta e si obbliga ad acquistare....





parte e da un Presidente da nominarsi di comune accordo tra i due arbitri nominati o in difetto dal Presidente del Tribunale di Bari.

Il successivo articolo 13 conteneva una clausola di riserva di competenza, con la quale le parti stabilivano e concordavano che *per ogni controversia che fosse sorta in dipendenza della scrittura, Foro competente sarebbe stato esclusivamente quello del Tribunale di Bari, con deroga al Foro competente per territorio, ex art. 28 c.p.c., successivamente all'esperito lodo arbitrale.*

Così richiamato il contenuto della scrittura, preliminare ad ogni decisione è la verifica della appellabilità della sentenza.

Non può tuttavia omettersi la considerazione, già formulata in dottrina, e che ha posto le basi per la formulazione dell'art. 808 ter c.p.c., successivo alla riforma dovuta alla legge 40/2006, secondo la quale, costituendo l'arbitrato irrituale un istituto atipico, derogatorio dell'istituto tipico regolato dalla legge, e in quanto tale sfornito delle garanzie all'uopo previste dal legislatore, in mancanza di una volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il deferimento ad arbitri della soluzione di determinate controversie costituisce espressione della volontà delle parti di fare riferimento all'istituto tipico dell'arbitrato, così come regolato dal codice di rito.

Tale conclusione, oltre a costituire una espressione di *favor* nei confronti dell'arbitrato rituale, che concede maggiori garanzie alle parti ed assolve anche alla funzione deflativa del contenzioso, è alimentata dal tenore letterale complessivo della clausola di arbitrato.

Depongono in tal senso le espressioni "decisione", propria di una attività giurisdizionale, e il riferimento "all'esperito lodo arbitrale", indici inequivocabili della natura rituale dell'arbitrato².

² Cassazione civile, sez. I, 11/06/2014, n. 13214 *Nella ipotesi in cui la questione inerente alla natura dell'arbitrato incide su questioni di carattere processuale - come quella inerente all'ammissibilità dall'impugnazione - la Corte di cassazione può procedere alla diretta lettura della clausola e compiere indagini e valutazioni concernenti la esistenza e la interpretazione*





Va considerato infine che l'art. 808 ter c.p.c. richiede una espressa opzione delle parti per la irritalità dell'arbitrato.³

Così qualificato l'arbitrato, l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 42 c.p.c., con conseguente conferma della sentenza appellata.

5: liquidazione delle spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate applicandosi i valori minimi, della tariffa vigente secondo lo scaglione di valore indicato in appello, ad esclusione della voce III, non essendo stata svolta attività istruttoria o ad essa assimilabile, atteso che la causa è stata decisa su di una questione in rito.

6: contributo unificato

Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello

della convenzione arbitrale, senza essere vincolata alle valutazioni già compiute dal giudice del merito. (Nella specie, pur prevedendo la clausola arbitrale la risoluzione delle controversie in via irrituale secondo la procedura dell'arbitrato ordinario, la Suprema corte ha ritenuto la natura rituale dell'arbitrato stesso, stante il tenore complessivo della convenzione. Infatti - ha precisato la Suprema corte - a prescindere dalla assenza di qualsiasi riferimento a una attività di tipo negoziale, sintomatica della natura irrituale dell'arbitrato, deve rilevarsi che l'utilizzo del termine decisione, proprio di una attività giurisdizionale e non negoziale, e il riferimento all'esecuzione del lodo sono indici inequivocabili della natura rituale dell'arbitrato. Una tale conclusione - ha altresì, evidenziato la Cassazione - trova ulteriore conforto anche in relazione alla esplicita qualificazione, nei verbali del procedimento arbitrale, sottoscritti anche dalle parti personalmente, dello stesso come rituale).

³ *Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che in deroga a quanto disposto dall'art. 824 bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale (arbitrato irrituale). Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo (arbitrato rituale), ovvero l'intero titolo VIII, che comprende gli articoli dall'806 all'840 c.p.c.*





stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello 1490/2018, proposta da CHIARAPPA Tiziana contro FANTASIA Nicola avverso la sentenza n. 1820/2018, resa dal Tribunale di Bari in data 26 aprile 2018, a definizione del giudizio RG 14115/2014, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) Dichiara la inammissibilità dell'appello;
- b) Condanna CHIARAPPA Tiziana al pagamento delle spese di lite in favore di FANTASIA Nicola in persona del legale rappresentante p.t. che, come da motivazione, liquida in Euro 4.997,00, oltre rimborso forf, CPA ed IVA, se dovute, come per legge sulle somme di condanna, con attribuzione in favore dell'Avv. Michele Pugliese, dichiaratosi anticipatario.
- c) Dichiara che sussistono a carico di CHIARAPPA Tiziana i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso in video conferenza su piattaforma Teams il 22 novembre 2022

Il Relatore

(G.A. Avv. Stefano Pescatore)

Il Presidente

(Dott. Filippo Labellarte)

